



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 21**

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)**

**INTERROGAZIONI**

153<sup>a</sup> seduta: mercoledì 8 gennaio 2020

Presidenza del presidente BAGNAI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 4, 8
SIRI (L-SP-PSd'Az) .....	4, 7
* VILLAROSA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze .....	3, 6, 7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) .....	9

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,10.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01279, presentata dal senatore Siri e da altri senatori.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In esito alle richieste avanzate nell'interrogazione in riferimento, concernente l'interpretazione di norme vigenti in materia di chiusura dei conti correnti, si precisa, preliminarmente, che questo Ministero non è a conoscenza di condotte analoghe a quelle descritte nell'interrogazione.

La disciplina generale dell'ipotesi di recesso dal contratto di apertura di credito, come indicato dagli interroganti, è dettata dall'articolo 1845 del codice civile, ai sensi del quale, salvo patto contrario, la banca può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, solo per giusta causa, mentre nei contratti di apertura di credito a tempo indeterminato, è riconosciuto a entrambe le parti il diritto di recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dalle parti o, in mancanza, in quello di quindici giorni. La suddetta disciplina di carattere generale va, tuttavia, integrata con le specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), che all'articolo 33, comma 3, lettera a) prevede che, se il contratto abbia ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere dal contratto, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.

In merito alla nozione di giustificato motivo, è intervenuto il Ministero dello sviluppo economico, stabilendo che, con siffatta espressione, si devono intendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, ivi inclusi quelli che afferiscono alla sfera del cliente, come il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito. Pertanto, nel caso in cui un intermediario venga a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a carico del cliente, cui sia associato un livello di rischio troppo elevato per essere gestito con misure di adeguata verifica rafforzata, di cui alle disposizioni della Banca d'Italia in materia

di adeguata verifica della clientela (allegato 2, lettera *a*) n. 3), rientrerebbe nell'autonomia negoziale di ciascun intermediario decidere di recedere dal contratto, in coerenza con l'obbligo, stabilito dalla normativa antiriciclaggio di rango primario e secondario, di adeguare nel continuo le misure adottate al rischio concretamente rilevato.

Infine, poiché nell'interrogazione si chiede di conoscere le iniziative di competenza che si intende assumere affinché possa essere valutata l'introduzione di una circolare interpretativa, alla luce del quadro normativo ricostruito non si ritiene che possa essere oggetto di valutazione l'introduzione di una circolare interpretativa che, non avendo rango di fonte del diritto, non potrebbe prevalere su quanto previsto dalla normativa vigente che, come indicato, consentirebbe alle banche di recedere, senza preavviso e in presenza di un giustificato motivo, dal contratto di apertura del credito e di conto corrente stipulato con il consumatore.

Alla luce di quanto riportato, c'è sicuramente un'ampia apertura. Come detto, non possiamo intervenire con una circolare interpretativa poiché vigono norme di rango primario, ma c'è tutta la disponibilità di questo Governo nel ricevere eventuali segnalazioni, da parte dell'interrogante o di chiunque altro, che al momento non risultano al Ministero. Qualora dovessero essere riconosciute iniquità di trattamento, vorremmo approfondire ed eventualmente intervenire al fine di eliminarle, chiaramente non con una circolare ma, magari, attraverso una norma di rango primario.

SIRI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anzitutto ringrazio il sottosegretario Villarosa per la sua risposta, della quale, tuttavia, mi ritengo solo parzialmente soddisfatto.

Vorrei sottoporre a questa Commissione un ragionamento un po' più ampio su un tema che, a mio parere, ha una rilevanza che va molto al di là di un discorso relativo alla legge ordinaria o al codice civile, poiché attiene proprio ai diritti costituzionali. Ne ho già parlato nell'Aula del Senato prima di Natale. Mi riferisco a casi molto precisi e dettagliati: ad esempio, so per certo che Crédit Agricole e Monte dei Paschi di Siena chiudono unilateralmente il conto corrente al correntista di riferimento senza fornirgli alcuna giustificazione. Questo non significa che non glielo comunicano; assolutamente no. La comunicazione arriva e ha per oggetto il recesso dal contratto di conto corrente con indicazione del numero, servizi collegati, e via dicendo. Il problema non è se sia o meno legittimo comunicare la possibilità della banca di recedere dal conto corrente; il tema che dobbiamo affrontare come legislatori è se il conto corrente sia o meno un diritto pubblico.

Se il legislatore approva una norma secondo la quale è fatto obbligo che stipendio ed emolumenti vari vengano versati sul conto corrente, attraverso cui avviene altresì la canalizzazione della pensione, ed è vietato utilizzare contanti al di sopra dei 1.000 euro, mi dovete spiegare cosa faccio se la banca mi chiude unilateralmente il conto corrente. Non è difficile da capire. Probabilmente siamo ancora figli di un tempo in cui le banche erano pubbliche e ad un certo punto sono diventate private; le norme

sono state tutte stravolte, in parte sono rimaste «appese» e non abbiamo ancora capito cosa vogliamo fare del sistema bancario. Voglio dire che se obblighiamo il cittadino ad avere siffatte forme di contenimento – chiamiamolo così – della libera circolazione del denaro, dobbiamo anche dichiarare che le banche non svolgono un servizio privato, ma un servizio pubblico di primaria importanza e costituzionalmente garantito. Se mi si chiude il conto corrente e non posso fare niente, sono di fatto un apolide finanziario: non esisto più come cittadino; non ho più la possibilità – che la Costituzione mi dà – di esistere nella società (economica, spirituale, e secondo quanto previsto dalla Carta). Sul tema presenterò un disegno di legge autonomo nonché un emendamento al provvedimento in corso d'esame, però mi rivolgo al Governo e a tutte le forze politiche perché la questione non riguarda una sola parte, ma tutto il Parlamento. Non possiamo consentire alle banche di chiudere un conto corrente per nessuna ragione, neanche a un condannato; non si può fare. Diverso è se al soggetto sono stati tolti i diritti civili, ma in quel caso ci dev'essere una disposizione dell'autorità giudiziaria; a quel punto finisce in strada con una coperta a chiedere l'elemosina. In caso contrario, non si può negare quello che è un diritto civile primario, a meno che non si decida di eliminare tutte le norme capestro sull'utilizzo del contante, e allora ritorna la busta paga con le banconote all'interno della busta, come si faceva una volta; la pensione viene riscossa alle Poste, come faceva la buonanima di mia nonna, e si consente alle persone di utilizzare i soldi, come è giusto che sia, perché sono i loro. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. È pertanto necessario che, al di là delle questioni di bandiera, delle quali francamente non ci importa, il Parlamento affronti il problema.

Non finisce qui. Ci sono infatti alcune banche – anticipo la seconda interrogazione alla quale il Sottosegretario dovrà rispondere – che addirittura rifiutano di prendere i contanti dai commercianti: ho segnalazioni in tal senso a Genova e in altri posti dell'Italia. Non so se sono arrivate anche ad altri colleghi, ma basta chiedere ad associazioni come Federcontribuenti o Federconsumatori: alcune banche rifiutano i contanti. Penso al gioielliere, al commerciante, ma anche all'edicolante al tabaccaio. Ad esempio, sapete che chi rinnova l'abbonamento paga in contanti, quindi i venditori arrivano in banca con tanti pezzi da 50 euro e la banca non prende i soldi. Non funziona così; dobbiamo porre rimedio a questa situazione.

Tutti noi possiamo prendere consapevolezza del problema e risolverlo perché ritengo che attenga a diritti molto importanti costituzionalmente garantiti. Peraltro, la Banca centrale europea, con una nota, arrivata a questa Commissione il 23 dicembre scorso, stabilisce il divieto di mettere limitazioni al contante sotto la soglia dei 10.000 euro. Mi sembra anche di aver capito che la stessa BCE ha sanzionato la Spagna e la Grecia proprio per aver introdotto limiti all'utilizzo del contante.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01280, presentata dal senatore Siri e da altri senatori.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, in risposta all'interrogazione 3-01280, concernente l'interpretazione delle norme vigenti in materia di accettazione di versamenti di contante da parte della clientela e le correlate problematiche, si precisa preliminarmente che il provvedimento sulle comunicazioni oggettive esula dalla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ricadendo interamente nella sfera di attribuzione dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia. Su tale provvedimento, che disciplina modalità e tempistiche di invio di dette comunicazioni, datato 27 marzo 2019 e reperibile *online*, il Ministro dell'economia e delle finanze non ha alcuno specifico potere di intervento, essendo destinato a fornire indicazioni di carattere tecnico, ad orientamento delle prassi operative degli intermediari bancari.

Per quanto di stretta competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, è utile sottolineare, comunque, che la normativa primaria con cui è stata introdotta la norma sulle comunicazioni oggettive, ovvero l'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007, non reca traccia di autorizzazioni alla limitazione delle operatività da parte degli intermediari tenuti alle predette comunicazioni e anzi, nel perseguire la finalità di ottimizzazione del circuito informativo tra le varie autorità preposte alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ne incentiva la trasmissione, rimettendo alla UIF il compito di individuare aree omogenee di interesse per le finalità suddette, da monitorare attraverso flussi comunicativi periodici e standardizzati, inerenti operatività contraddistinte da indici significativi di rischio.

La Banca d'Italia, sentita in proposito per i profili di competenza, ha fatto presente che il rifiuto da parte di diverse banche di prendere versamenti in contanti da parte degli utenti, segnalato nell'interrogazione, non discende dalle limitazioni all'operatività in contanti previste dalla normativa antiriciclaggio, poiché tali limiti non si applicano ai trasferimenti che avvengono per il tramite di intermediari finanziari: si confronti a tal proposito l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Peraltro, nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, possono evidenziarsi numerose disposizioni, volte a rendere gli intermediari finanziari particolarmente attenti all'operatività in contanti, qualora essa sia frequente ed ingiustificata. In tal caso, ad esempio, viene fatto obbligo agli intermediari di condurre specifici approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base dell'operatività in parola: sul punto si verifichi la sezione II della parte IV delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela. Nell'ambito dell'autonoma valutazione del rischio di riciclaggio, l'intermediario definisce poi nel documento di *policy* antiriciclaggio le concrete misure di adeguata verifica rafforzata, di volta in volta necessarie, per le fattispecie a più alto rischio individuate dall'intermediario stesso. Essendoci dunque ampia arbitrarietà da parte degli intermediari bancari ed avendo comunque una normativa di riferimento sul tema, non ci sembra che in questo caso ci sia un problema di ordine normativo e dunque

una norma da sistemare. Rimango comunque a disposizione per eventuali approfondimenti, qualora ci fossero segnalazioni difformi, ovvero di clienti che, anche colloquiando con la banca, continuano ad avere le difficoltà segnalate dall'interrogazione. Resto dunque disponibile, ma al momento, su questo tema, sembra che le norme messe in campo in questi anni esulino completamente dai problemi sollevati dall'interrogazione.

SIRI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, capisco che la politica è l'arte di falsare immoralmente il vero per imporre con l'inganno il possibile e siamo dunque abituati a sentire tutta una serie di cose, quasi come se qua dentro fossimo contaminati. Penso che ciascuno di noi, oltre ad essere senatore o membro del Governo, sia anche una persona normale. Avete mai provato a «colloquiare» con una banca? Sarebbe carino riprenderlo con una telecamera: è un po' come se una persona volesse colloquiare con lo Stato.

Il problema di come si pongono le istituzioni nei confronti del cittadino esiste. Non c'è un rapporto di parità: ad esempio, quando si va ad aprire un rapporto di conto corrente, non è che la banca proponga un contratto. La banca dice: «Il contratto è questo: firma!» e il cliente deve firmare. Se il cliente va in banca e la banca nel colloquio solleva tutta una serie di questioni, in base alle quali non può prendere i contanti, alla fine il cliente non li prende e basta. Cosa potrebbe fare altrimenti? A chi si potrebbe appellare? A chi può chiedere? A chi può suonare?

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Può denunciare.

SIRI (*L-SP-PSd'Az*). Benissimo, può denunciare. Ci si metta però nei panni del cittadino. La norma non è chiara e noi dovremmo approvarne una, chiara, che dica alla banca che i soldi li prende comunque e, semmai, deve procedere nei confronti dell'unità informativa finanziaria e degli enti competenti, per denunciare un eventuale illecito. La banca non può decidere, unilateralmente, se si tratta di un illecito o meno. La banca intanto è tenuta a ricevere i soldi e poi, automaticamente, ad informare l'autorità giudiziaria o quella di competenza, che deve intervenire. Altrimenti ci troviamo sempre punto e a capo.

Dico questo perché altrimenti ci troviamo di fronte a situazioni paradossali: c'è gente che si è vista chiudere il conto e consegnare un assegno circolare. Non so quanti soldi abbiate sul conto corrente, ma se ad esempio avete 11.000 euro, non ve li danno in banconote da 50 euro. Lo dico, perché mi sento di dover portare in questa sede i problemi delle persone; la gente ci chiede di risolverli e noi dobbiamo cercare di farlo. In questo caso si finisce per andare in giro con l'assegno circolare e nessuna banca apre più un conto al cliente, perché è stato segnalato. Allora cosa si può fare? Si può forse comprare un caffè, pagare la bolletta della luce o fare la spesa con un assegno circolare da 11.000 euro? Scusate l'intervento forse poco formale e un po' colloquiale, ma sono più attaccato alla sostanza che

alla forma, anche se sono tra coloro che pensano che la forma sia sostanza. La forma delle leggi, però, deve essere soprattutto sostanza per tutti i cittadini e deve essere comprensibile.

In conclusione, non mi ritengo soddisfatto della risposta all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, anche se ovviamente non si tratta di un fatto personale nei confronti del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Continuiamo ad avere la massima stima del sottosegretario Villarosa, poi ovviamente c'è la politica e non è il caso di aprire un dibattito sulla separazione tra personale e politico, anche perché, quando eravamo giovani, si diceva che il personale è politico.

Ringrazio dunque il sottosegretario Villarosa per il suo contributo.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*



ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

SIRI, MONTANI, SAVIANE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori»;

inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni»;

considerato che:

agli interroganti sono giunte segnalazioni inerenti al fatto che alcune banche unilateralmente chiudono il conto corrente, senza preavviso, di utenti oggetto di indagini da parte della Guardia di finanza o da parte della magistratura su reati finanziari;

la banca rappresenta non solo un interesse privato, ma soprattutto un interesse pubblico in forza della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale impone al cittadino di avere un conto corrente per potervi accreditare lo stipendio;

diversi utenti si sono ritrovati con il conto corrente chiuso, e con in mano un assegno circolare rilasciato dalla banca, e senza la possibilità di aprire un nuovo conto presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare o smentire quanto esposto, e in caso affermativo quali iniziative intenda adottare per far chiarezza su quanto avvenuto;

quali iniziative di sua competenza intenda assumere affinché possa essere valutata l'introduzione di una circolare interpretativa delle norme vigenti in materia affinché nessuna banca possa chiudere i conti correnti senza prima avvisare il correntista.

(3-01279; già 4-02599)

SIRI, MONTANI, SAVIANE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il divieto di trasferimento di denaro contante sopra una certa soglia, riguarda i flussi di denaro tra soggetti diversi;

il Ministero dell'economia e della finanze ha chiarito che non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente;

tuttavia il fisco nel caso di controllo antievasione potrebbe chiedere conto della provenienza dei soldi versati in banca;

dal 2 settembre 2019, è entrato in vigore l'obbligo per banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica di inviare all'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia (UIF), con cadenza mensile, le «comunicazioni oggettive» sui movimenti in contanti pari o superiori a 10.000 euro tra prelievi e versamenti eseguiti nel corso del mese solare, anche se realizzati attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro;

considerato che agli interroganti sono giunte segnalazioni da parte di commercianti e imprenditori, i quali hanno lamentato il fatto che diverse banche si rifiutano di prendere versamenti in contanti da parte degli utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se i fatti descritti corrispondano al vero e, in quest'ultimo caso, quali iniziative intenda porre in essere al fine di far chiarezza su quanto accaduto;

quali iniziative di sua competenza intenda assumere affinché possa essere valutata l'introduzione di una circolare interpretativa delle norme vigenti in materia affinché nessuna banca possa rifiutarsi di accettare versamenti in contante da parte degli utenti.

(3-01280; già 4-02600)



